



Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 218/20 del 01/04/2020

Oggetto: SERVIZI RESIDENZE DELLE SEDI DI FIRENZE PISA E SIENA:
DISPOSIZIONI IN ORDINE AL COLLOCAMENTO IN CONGEDO
STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART. 87 COMMA 3 D.L. N.
18/2020 DI ALCUNI DIPENDENTI AFFERENTI A DETTI SERVIZI

Servizio proponente: 5.1 DIRIGENTE AREA SERVIZI AGLI STUDENTI

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line dell'Azienda per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e amministrazione digitale" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.

IL DIRIGENTE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 *"Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro"*, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e in particolare l'art.10 della L.R. n. 32/2002, come modificato dall'art. 2 della L.R. 26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante *"Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32"* e ss.mm.ii.;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Visto il Provvedimento del Direttore dell'Azienda n. 516/17 del 2 Novembre 2017: *"Graduazione delle Aree Dirigenziali e conferimento degli incarichi a norma dell'art. 22 del CCNL 10 aprile 1996"*;
- Visto l'art. 87 – commi 1, 2 e 3 – del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* a tenore del quale *"1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile e' la modalita' ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:*
 - a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attivita' che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;*
 - b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.*

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile puo' essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilita' del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilita' le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennita' sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non e' computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3."
- Visto il provvedimento del Direttore n. 30/20 del 13 marzo 2020 recante *"Temporanee misure preventive relative ai servizi aziendali per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19. Individuazione dei servizi essenziali, nonché di attività in presenza e*

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line dell'Azienda per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e amministrazione digitale" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.

strettamente funzionali a fronteggiare l'emergenza in atto", con il quale – in relazione ai Servizi Residenze – sono qualificati come servizi indifferibili da svolgere "in presenza" ovvero di supporto ai servizi indifferibili, le seguenti attività:

➤ ***Sono da ritenersi servizi/funzioni/attività essenziali:***

3. quelle strettamente riferibili al presidio delle residenze universitarie attive e degli studenti alloggiati: "indifferibili da rendere in presenza"

4. il coordinamento e gestione delle attività connesse al punto 3: "indifferibili da rendere in presenza", sia pure ridotta, e smart-working;

- Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 8 del 6 marzo 2020 ad oggetto *"Ulteriori Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"* ed in particolare il paragrafo rubricato *"Disposizioni inerenti i servizi mensa erogati da ARDSU"*;
- Dato atto che il punto 4) del paragrafo di cui trattasi stabilisce che: *"l'ARDSU sarà tenuta ad uniformarsi ad eventuali specifiche indicazioni, in materia di mense e residenze per studenti universitari, che dovessero essere emesse dalle autorità nazionali"*;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"* come modificato dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020 (in vigore dal 26 marzo 2020), al cui allegato 1 sono indicate le attività – censite per codice ATECO – per le quali non è disposta la sospensione, alle condizioni indicate nell'atto amministrativo, tra cui le disposizioni recate all'art. 1, comma 1 lettera e) *"sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti"*;
- Considerato che l'esigenza di ridurre al minimo indispensabile – in relazione alla necessità di apprestare servizi indifferibili da svolgere in presenza e di pubblica utilità destinati alla platea di studenti individuati dalla citata Ordinanza 8/2020 - le attività inerenti i servizi di residenzialità studentesca erogati dall'Azienda, rende indispensabile provvedere alla chiusura di alcuni presidi di guardiana/portierato nonché di talune attività di supporto all'ospitalità degli utenti, da cui deriva l'impossibilità oggettiva e motivata di avvalersi dell'attività del personale dipendente – ascritto a profili professionali che, ancorché residualmente riconducibili ad attività amministrativa, svolgono funzioni plurime che non possono rendersi nella forma di "lavoro agile" – fatto salvo il mantenimento in servizio di un contingente di personale chiamato a garantire l'erogazione dei servizi essenziali per il mantenimento residuale degli standard di attività residenziale, come previsto dalle richiamate ordinanze regionali;
- Preso e dato atto che il personale assegnato a detti presidi di guardiana/portierato nonché a talune attività di supporto all'ospitalità degli utenti, non può svolgere la propria attività mediante forme di lavoro a distanza e di "lavoro agile" per la natura intrinseca delle attività apprestate (desumibili dall'enucleazione sintetica delle mansioni ascritte a ciascun dipendente di cui all'allegato al presente atto), né è ipotizzabile l'utilizzo del potere di variazione temporanea della mansione, onde assegnare detto

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line dell'Azienda per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e amministrazione digitale" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.

personale a mansioni equivalenti e contestualmente eseguibili nella modalità di "lavoro agile";

- Preso e dato atto che, nei termini di cui all'art. 87 del D.L. 18/2020 sopracitato, il sottoscritto dirigente attesta di aver attivato tutti gli strumenti di gestione del rapporto di lavoro previsti dalla norma (*ferie pregresse, congedo, banca ore, rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva*), secondo quanto sintetizzato nell'allegato al presente atto, di talché occorre autorizzare e disporre il congedo straordinario retribuito del personale individuato all'allegato alla presente determinazione, che in numero di una pagina ne costituisce parte integrante e sostanziale, a norma dell'art. 87 comma 3 del D.L. 18/2020, per il periodo determinato – o determinabile – indicato a fianco di ogni nominativo, e salvo revoca anche parziale;
- Preso e dato atto che il periodo di esonero dalla prestazione lavorativa nella forma del congedo straordinario retribuito, presentemente disposto in relazione all'art. 87 comma 3 del D.L. 18/2020, non incide – per espressa e tassativa previsione di legge - su altre ipotesi specifiche di congedo straordinario, previste all'art. 37 terzo comma, del DPR 10 gennaio 1957 n. 3, attualmente disciplinate da specifiche disposizioni contrattuali (e riferentesi al congedo matrimoniale e al permesso per esami);
- Ritenuto di dover sottrarre dalla pubblicazione l'allegato al presente provvedimento, in quanto espone l'elenco nominativo di personale di ruolo a cui la presente disposizione – assunta con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro - è indirizzata e la cui conoscibilità diffusa è ritenuta ininfluyente in relazione alle finalità per le quali l'atto è adottato;

DETERMINA

1. Di autorizzare e di disporre, per le motivazioni esposte in parte narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, il collocamento temporaneo in congedo straordinario retribuito dei dipendenti di cui all'allegato alla presente determinazione, che in numero di una pagina costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di prendere e dare atto che l'esonero dal servizio per collocamento temporaneo in congedo straordinario autorizzato e disposto in forza del presente atto si intende operare tassativamente in relazione al personale il cui nominativo è inserito nell'elenco allegato alla presente determinazione e per il periodo indicato in relazione al nominativo di riferimento, fatta salva la revoca anche parziale.
3. Di dare atto che eventuali modifiche da apportare all'elenco in annesso, determinate tanto da esigenze derivanti dalla condizione di emergenza sanitaria quanto da ulteriori eventuali misure organizzative e di gestione del rapporto di lavoro adottate nell'esercizio dei poteri datoriali, saranno disposte attraverso ordine di servizio a firma del sottoscritto dirigente, salvo che non si tratti del collocamento di ulteriore personale in congedo straordinario retribuito, la cui autorizzazione sarà disposta con apposita successiva determinazione dirigenziale.
4. Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Gestione Risorse Economico/Finanziarie per gli adempimenti connessi all'elaborazione di paghe e contributi, secondo le richiamate disposizioni di legge, demandando a tale ufficio l'onere di verificare in concreto, ai fini della definizione del trattamento retributivo/contributivo/fiscale, l'effettiva durata del congedo straordinario retribuito,

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line dell'Azienda per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e amministrazione digitale" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.

tenuto conto delle declaratorie di competenze di cui al provvedimento del Direttore n. 212/19 del 24 maggio 2019.

5. Di sottrarre dalla pubblicazione l'allegato alla presente determinazione per le motivazioni esposte in parte narrativa.
6. Di assicurare la pubblicità integrale dell'atto, fatta eccezione per il suo allegato, mediante pubblicazione all'Albo online dell'Azienda.

Il Dirigente *ad interim* Area Servizi agli Studenti
Dott. Enrico Carpitelli
(Firmato digitalmente)*

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line dell'Azienda per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e amministrazione digitale" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.